

ALL. B

ACCORDO INDIVIDUALE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA IN MODALITÀ AGILE

La Società della Salute Fiorentina Nord Ovest, con sede legale in Via Gramsci n. 561 a Sesto Fiorentino, rappresentata per lo scopo dal Direttore, Andrea Francalanci (di seguito denominato “datore di lavoro”)

e

Il sig./la sig.ra _____,

C.F. _____, con contratto di lavoro _____

(di seguito denominato/a “lavoratore/lavoratrice”)

PREMESSO CHE:

- il/la lavoratore/lavoratrice ha presentato/a apposita istanza (prot. n. _____ del _____) per svolgere in modalità agile una parte della propria prestazione lavorativa;
- il/la Responsabile di riferimento del Servizio _____ a cui il/la lavoratore/lavoratrice fa capo, ritiene che il/la lavoratore/lavoratrice presta servizio in attività non incompatibile con il lavoro agile secondo il *“Regolamento per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità “agile” per lavoratori dipendenti della Società della Salute Fiorentina Nord Ovest o con contratto di somministrazione”* (di seguito “Regolamento”) approvato con la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 13 del 29/12/2025 e sia conforme agli interessi dell’Ente, anche di produttività, accogliere la richiesta del/della lavoratore/lavoratrice;
- il/la Responsabile di riferimento del Servizio _____ ha inoltre verificato la sussistenza delle “condizionalità” previste dalla vigente normativa per l’accesso al lavoro agile e in particolare ha valutato che lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non pregiudica o riduce l’efficace ed efficiente svolgimento dei processi di lavoro a cui il/la lavoratore/lavoratrice è assegnato/a, nonché ha accertato che non sussiste lavoro arretrato all’interno del servizio a cui il/la lavoratore/lavoratrice è adibito/a.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

Articolo 1 - Definizioni e generalità

1. Ai fini del presente accordo e in coerenza con la vigente normativa in materia, per “lavoro agile” si intende una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, ma in ogni caso entro i confini del territorio nazionale. La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all’interno dei locali dell’Ente e in parte all’esterno di questi, senza una postazione fissa e predefinita, entro i limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale.
2. Lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile non modifica la natura del rapporto di lavoro in atto. Il/la lavoratore/lavoratrice conserva i medesimi diritti e obblighi nascenti dal rapporto di lavoro in presenza.
3. L’Ente garantisce al personale in lavoro agile le stesse opportunità previste per il lavoro in presenza con

riferimento a progressioni di carriera, progressioni economiche, incentivazione della performance e iniziative formative.

4. Il presente accordo e la regolamentazione degli istituti hanno natura transitoria, in attesa della compiuta disciplina del lavoro agile da parte del C.C.N.L. di comparto.

Articolo 2 - Durata dell'accordo e recesso

1. Il presente accordo decorre dal _____ e termina il 30/06/2026.
2. Entrambe le parti possono recedere dall'accordo nei termini e nei limiti di cui all'art. 18 del Regolamento.

Articolo 3 - Modalità di svolgimento

1. La prestazione lavorativa resa in modalità agile è concordemente stabilita nei seguenti giorni:

.
2. Per motivate esigenze personali, il/la lavoratore/lavoratrice può richiedere al Dirigente una variazione del calendario programmato.
3. Per motivate esigenze lavorative o produttive, il Dirigente può procedere a modifiche della programmazione, da comunicarsi al/alla lavoratore/lavoratrice con preavviso di almeno un giorno.
4. Inoltre, al sopraggiungere di esigenze organizzative e/o produttive urgenti e impreviste, il Dirigente si riserva di richiamare in sede il/la lavoratore/lavoratrice nei termini di cui all'art. 9 del Regolamento.

Articolo 4 - Fasce orarie e diritto alla disconnessione

1. Fatto salvo quanto previsto nel presente articolo, nelle giornate di lavoro agile il/la lavoratore/lavoratrice rende la propria prestazione lavorativa senza vincolo di tempo.
2. Il/la lavoratore/lavoratrice assume l'impegno di essere contattabile, sia telefonicamente che via mail o con altre modalità similari, nella fascia oraria compresa tra le ore _____ e le ore _____ (Fascia di contattabilità), con onere a carico del/della lavoratore/lavoratrice di attivare la deviazione di chiamata dall'ufficio sul proprio cellulare.
3. Il/la lavoratore/lavoratrice ha diritto alla disconnessione e non può rendere alcuna prestazione lavorativa per un periodo di 11 ore consecutive, corrispondenti al riposo di cui all'art. 27, comma 7, del CCNL 27/10/2025 e individuato nella fascia oraria tra le ore _____ e le ore _____ del giorno successivo.
4. Nelle giornate in cui l'attività lavorativa è prestata in modalità agile non è configurabile il lavoro straordinario, né riposi compensativi, né permessi orari, né la maturazione del buono pasto.
5. Per effetto della distribuzione discrezionale del tempo di lavoro, non sono configurabili permessi brevi e altri istituti che comportino riduzioni di orario, parimenti non è applicabile l'istituto della turnazione e conseguentemente l'eventuale riduzione oraria e l'erogazione della relativa indennità, nonché delle indennità legate alle condizioni di lavoro, se previste.

Articolo 5 - Strumenti di lavoro

1. Il/la lavoratore/lavoratrice si impegna a utilizzare gli strumenti di lavoro messi a disposizione dall'Ente con diligenza e nel rispetto delle disposizioni interne di servizio.
2. L'Ente e il/la lavoratore/lavoratrice garantiscono la conformità della strumentazione alle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. Le parti danno atto che, nelle more della messa a disposizione della strumentazione informatica da parte dell'Ente, il/la lavoratore/lavoratrice è autorizzato/a a utilizzare la propria dotazione strumentale, di cui l'Ente ha valutato positivamente la funzionalità.

Articolo 6 - Potere direttivo, di controllo e disciplinare

1. La modalità di lavoro agile non incide sul potere direttivo del datore di lavoro, che sarà esercitato con modalità analoghe a quelle del lavoro in presenza.
2. Il potere di controllo sull'attività resa in modalità agile si esplica, di massima, attraverso la valutazione della prestazione e dei risultati ottenuti secondo le modalità e le procedure previste dal sistema di valutazione adottato dall'Ente.
3. Il mancato rispetto degli obblighi derivanti dal presente accordo, dalle disposizioni interne di servizio e dalla normativa, nonché il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati, danno luogo alla risoluzione del presente accordo e all'eventuale applicazione di sanzioni disciplinari, in conformità alla disciplina contrattuale e legale vigente in materia.

Articolo 7 - Luoghi di svolgimento della prestazione

1. Nella scelta dei luoghi di svolgimento della prestazione lavorativa a distanza il/la lavoratore/lavoratrice è tenuto/a ad accertare la presenza delle condizioni che garantiscono il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 10 in materia di sicurezza sul lavoro, la piena operatività della dotazione informatica e la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni trattati.

Articolo 8 - Obiettivi della prestazione in modalità agile

1. Le Parti concordano i seguenti obiettivi/attività della prestazione in modalità agile:

- a) _____
- b) _____
- c) _____
- d) _____

Articolo 9 - Modalità e criteri di misurazione della prestazione in modalità agile

1. Durante l'attività svolta in modalità agile il/la lavoratore/lavoratrice è impegnato/a al conseguimento degli obiettivi assegnati, nonché degli ulteriori obiettivi, individuali e/o collettivi, che potranno essere assegnati a integrazione di quelli iniziali, secondo le procedure e le modalità del sistema di misurazione e valutazione dell'Ente.
2. Il/la lavoratore/lavoratrice è altresì impegnato/a alla rendicontazione dei risultati conseguiti e delle attività svolte, secondo modalità e criteri definiti dal datore di lavoro, in coerenza con il medesimo sistema.
3. Nello specifico, le modalità e i criteri di misurazione della prestazione in modalità agile, anche ai fini del proseguimento della modalità della prestazione lavorativa, sono:

Esempi: possono corrispondere all'utilizzo di schede di programmazione settimanali/mensili e di report settimanali/mensili, alla consegna delle prestazioni richieste entro i tempi concordati con il Responsabile del Servizio/Dirigente, alla verifica attraverso l'implementazione dei dati nelle procedure, ecc..

Articolo 10 - Sicurezza sul lavoro

1. Il/la lavoratore/lavoratrice dà atto di aver ricevuto la specifica informativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a distanza, allegata al presente accordo. Il/la lavoratore/lavoratrice dichiara di avere consapevolezza dei contenuti della suddetta informativa.
2. Il/la lavoratore/lavoratrice si impegna a rendere note eventuali situazioni anomale che dovesse riscontrare in occasione dell'attività lavorativa svolta all'esterno della sede dell'Ente.
3. Il/la lavoratore/lavoratrice si impegna a rispettare le prescrizioni indicate nell'informativa nell'esecuzione della prestazione lavorativa e nell'individuazione dei luoghi presso i quali renderla.

Articolo 11 - Riservatezza, *privacy* e *security*

1. Il/la lavoratore/lavoratrice è tenuto/a a garantire la riservatezza dei dati e delle informazioni di cui proceda al trattamento, persistendo il divieto di farne uso e/o comunicazione al di fuori delle proprie mansioni.
2. A tal fine e in considerazione dello svolgimento delle prestazioni al di fuori della sede dell'Ente, il/la lavoratore/lavoratrice assume l'impegno di adottare tutte le precauzioni e le misure necessarie a garantire la più assoluta riservatezza sui dati e sulle informazioni in possesso dell'Ente che vengono trattate dal/dalla lavoratore/lavoratrice stesso e a evitare che terzi possano accedere, produrre o copiare tali dati e informazioni.

Articolo 12 - Rinvio

1. Il presente accordo costituisce integrazione del contratto individuale di lavoro.
2. Per tutto quanto non previsto trovano applicazione i contratti collettivi applicati dall'Ente, le disposizioni di servizio interne, le norme di legge e di regolamento in materia di lavoro da remoto e il Regolamento approvato con la deliberazione della Giunta Esecutiva n. 13/2025.

Letto, approvato e sottoscritto.

Sesto Fiorentino, _____

Il lavoratore/la lavoratrice _____

Il datore di lavoro _____

Allegato: specifica informativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro a distanza.